



Disposizione per Assicurazione Universale per la tutela legale penale

Contraente

Singola società sportiva dilettantistica che riceve il suo certificato.

ITALIA

Assicuratore

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Francesco Guicciardini, 6

IT- 20129 Milano (MI)

è abilitata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 (tutela legale) nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento.

Disposizioni che regolano il contratto

Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale Generale (CSP, Edizione: 01.02.2020).

Persone Assicurate

In deroga all'Art. 4 CSP Dirigenti - Soci, medici sportivi e tesserati per loro mansioni svolte in favore del Contraente.

Descrizione delle attività

Società sportive dilettantistiche in genere

Copertura automatica per nuove attività

In caso di attività nuove o modificate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presente polizza (art. 2 CSP).

COPERTURA ASSICURATIVA

Procedimenti penali

La garanzia comprende

- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società
Deutz-Kalker Str. 46 DE- 50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. 003902776 775 0 Fax. 003902776 775 39
Email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC) ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS



commesso:

- un reato colposo;
 - un reato doloso,
- così come specificato all'art. 5 CSP.

Giurisdizioni Speciali / Cassazione / Corte Costituzionale

Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP).

Dissequestro

La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata (art. 5 (1) d) CSP).

Libera scelta del legale e del domiciliatario

Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di EUR 5.000,00 per sinistro.

Patteggiamento

Ai sensi dell'art. 5 CSP, la garanzia si estende altresì al procedimento di patteggiamento (art. 444 e seguenti c.p.p.).

ESTENSIONI DELLA GARANZIA

ILLECITI AMMINISTRATIVI

Così come specificato all'art. 5 CSP, lettera (b), la garanzia comprende le spese legali per presentare ricorso avverso la contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa con il relativo atto una singola sanzione amministrativa pecuniaria superiore ad EUR 1.000,00 e/o non pecuniaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo per opposizioni a sanzioni amministrative per violazione dei D.Lgs 81/2008, 152/2006, 193/2007, 196/2003).

Codice sicurezza: deroga insorgenza del sinistro nei procedimenti penali

Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all'art. 8 CSP, il sinistro si intende insorto:

- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato

l'evento lesivo (infortunio);

nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale. Se successivamente viene contestato



all'Assicurato anche il reato di omicidio e/o lesioni personali colpose, il sinistro si considera insorto nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio).

Sinistro - Insorgenza del caso assicurativo per la garanzia 'illeciti amministrativi'
Ai sensi dell'art. 8 (1) b) CSP, in caso di contestazione di un illecito amministrativo, il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

Ambito della validità territoriale

Europa

Massimale di copertura

EUR 50.000,00/75.000,00/100.000,00

Premio

€ 300,00 annuo lordo massimale da € 50.000,00

€ 375,00 annuo lordo massimale da € 75.000,00

€ 425,00 annuo lordo massimale da € 100.000,00

I premi indicati sono inclusi del 21,25 % per imposta assicurativa.

Durata dei certificati 1 anno senza tacito rinnovo

La parti concordano un'estensione temporale di ciascun certificato di giorni 30 dopo la naturale scadenza del certificato. Se entro questo periodo aggiuntivo ROLAND non riceve la comunicazione di rinnovo, il certificato si intende automaticamente cessato con effetto alla scadenza naturale.

Sinistri insorti in questo periodo aggiuntivo sono coperti solo se il certificato è stato rinnovato per un'ulteriore annualità e se è stato corrisposto il relativo premio.





Conteggio del premio

Il conteggio del premio viene effettuato sul numero delle persone assicurate.

Il Broker comunicherà con cadenza *mensile*, tramite un file in formato excel, da inviarsi a mezzo email (rolandag@legalmail.it), le adesioni del periodo in questione. La comunicazione avverrà entro il *10 del mese successivo* al periodo in questione.

Il versamento dei premi da parte del broker avverrà con cadenza trimestrale.

Il file deve riportare i seguenti campi:

- Numero del certificato
- Nome
- Cognome
- Via e civico
- CAP
- Località
- Premio
- Data del pagamento del premio
- Decorrenza della copertura
- Scadenza della copertura





Broker / Intermediario

Società
Aon Spa

Clausola Broker

Tutta la gestione del presente contratto è affidata Aon Spa.

Denunce e dichiarazioni dell'assicurato si danno per conosciute a ROLAND, quando sono pervenute al sopraccitato broker. Il broker è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND.

Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell'assicurato volte a costituire, concludere, o ampliare l'ambito di copertura della presente polizza o riguardanti obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a ROLAND.

Assistenza in caso di sinistro

In mancanza di un intermediario, in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai seguenti recapiti:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Sinistri
Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)
Telefono: 0039 02 776 775 0
Telefax: 0039 02 776 775 39
e-mail: sinistri@roland-italia.it

La presente proposta rimane irrevocabile fino a 3 mesi dalla data di invio al broker.





COVID-19 - retroattività

Ambito della copertura: La copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.

La copertura è, invece, da considerarsi comunque esclusa se il Contraente sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo della reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19 prima della decorrenza del presente contratto.

A tal proposito, il Contraente è consapevole che eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Pertanto egli conferma che, fino al momento del ricevimento da parte di ROLAND dell'accettazione della proposta di assicurazione, per quanto di sua conoscenza, non ci sono stati - né sono attualmente in corso - procedimenti penali, civili e/o amministrativi nei suoi confronti o nei confronti di persone assicurate che riguardano una presunta o reale infezione di una persona con il virus COVID-19.

Inoltre, in deroga alle pattuizioni contrattuali, l'eventuale periodo di carenza in qualsiasi modo previsto viene soppresso per i sinistri originati da una reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19.

Scoperto: Ai sinistri relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, insorti nel periodo di retroattività, si applica uno scoperto del 10%, ma non inferiore a EUR 2.000,00 per assicurato, che si somma al valore della franchigia/dello scoperto già pattuita/o in polizza.

Milano, 04/06/2020

